



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone  
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino  
Tel. 011.4435711 – Fax 011.4435719  
www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it

Segreteria – tel. 0114435716/718/732 - fax 0114435755



Prot. n. 4123 /T2.160.2

Torino, 30 OTT. 2014

Alla Consigliera  
Patrizia ALESSI

**Oggetto: Risposta all'interpellanza scritta/ prot. 12083 del 16/09/2014:**  
**"Motovelodromo di Corso Casale n. 144, atto secondo".**

In riferimento all'interpellanza in oggetto, Le comunico che ho svolto approfondimenti in merito allo svolgimento della manifestazione.

Non ho avuto di recente interlocuzione con il gestore e non sono stati eseguiti sopralluoghi da parte della Circoscrizione.

In merito alla situazione del Motovelodromo, rimando alla risposta fornitaLe in data 3 aprile c.a. dove si evince che è necessario attendere la discussione "del merito fissata per il giorno 11 dicembre c.a."

Dal Settore competente ci viene comunicato che, come è noto, a seguito di un verbale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell'ottobre 2013, a cui seguirono una segnalazione specifica della Procura della Repubblica e della Prefettura di Torino con richiesta di valutare ed individuare eventuali provvedimenti volti ad inibire l'uso della struttura nell'imminenza dello svolgimento della manifestazione fieristica "Mercanti per un giorno" prevista per il 27/10/2013, al fine di evitare situazioni di pericolo, venne emessa in data 25/10/2013 un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente di inagibilità temporanea della struttura Motovelodromo, sino ad avvenuta realizzazione dei necessari interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

Al tempo stesso, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, competente sull'agibilità degli impianti sportivi, revocava in data 29 ottobre 2013 la precedente agibilità tecnica rilasciata nel gennaio 2006.

Avverso tale ordinanza sindacale il concessionario, presidente del Comitato per la gestione del Motovelodromo, presentava ricorso al T.A.R. Piemonte chiedendo la sospensiva del provvedimento sindacale di inagibilità, sospensiva non accolta dallo stesso T.A.R. che ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla Città, anche in esito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dei Vigili del Fuoco e della Città, con relative prescrizioni.

La vicenda, indubbiamente complessa, si sviluppa in effetti su due filoni distinti, ma strettamente correlati, che riguardano in primis l'agibilità della struttura come impianto sportivo, peraltro oggetto preminente della concessione in esame e, in parallelo, la conseguente agibilità dello stesso impianto sportivo, qualora utilizzato anche per funzionalità diverse, estemporanee, quali ad esempio quella fieristico - commerciale in cui si colloca la manifestazione "Mercanti per un giorno", che richiama una notevole affluenza di pubblico superiore all'ordinaria capienza come impianto sportivo.

Per tale motivo nel corso, di confronti congiunti tra gli uffici, il concessionario ed i professionisti individuati dallo stesso, era stato individuato un percorso condiviso, tracciato con verbale congiuntamente sottoscritto dalle parti nel giugno 2014, per addivenire all'agibilità dell'impianto e conseguente revoca dell'ordinanza sindacale.

Il concessionario ha provveduto, nel frattempo, a presentare un nuovo progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'attività "impianto sportivo e pubblico spettacolo", attuando alcuni interventi attinenti esclusivamente a tale aspetto; ha inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso concessionario, presentato nell'agosto 2014 istanza di SCIA, sempre per l'attività impianto sportivo ai Vigili del Fuoco, i quali si esprimeranno in sede collegiale di Commissione Provinciale di Vigilanza essendo l'agibilità di detto impianto di specifica competenza della C.P.V.

Il concessionario ha inoltre presentato nuova istanza di agibilità alla C.P.V. sempre come impianto sportivo (e non come parallela attività fieristica/commerciale). La C.P.V. si è espressa in merito con verbale del 22.09.2014, precisando che:

- per gli aspetti strutturali relativi a tutto il complesso edilizio non è precisato quali siano stati, se realizzati, gli interventi di ripristino necessari di cui all'Ordinanza della Città di Torino n. 1332/2013 in data 25.10.2013;

- per quanto concerne la documentazione degli impianti elettrici, il verbale di collaudo è incompleto ed il progetto dell'impianto di diffusione sonora in emergenza è stato presentato sotto forma preliminare anziché sotto forma di progetto esecutivo.

Conseguentemente, ai fini dell'agibilità tecnica dell'impianto sportivo, la C.P.V. non ha rilasciato ancora il proprio nulla osta, per cui la struttura deve essere considerata formalmente "inagibile".

Tale situazione è stata fatta presente al concessionario, pure in presenza di una parte di lavori da esso eseguiti ma non risolutivi della situazione, con specifica comunicazione degli uffici del settembre u.s.

In questa comunicazione, oltre a segnalare punto per punto gli interventi e le procedure di sicurezza da mettere in atto e formalizzare attraverso perizia tecnica sottoscritta da tecnico abilitato (non ancora pervenuta), ai fini di un utilizzo della struttura sportiva anche per l'attività saltuaria fieristico-commerciale, è stato chiarito all'interessato che, pregiudiziale alla revoca dell'ordinanza sindacale, occorre che il concessionario acquisisca, in primo luogo, l'agibilità tecnica della C.P.V. come impianto sportivo per poter utilizzare il "contenitore".


Qualora, poi, si ritenga di dover utilizzare gli spazi anche per attività diverse da quella sportiva, quali, ad esempio, quella fieristico-commerciale, è necessario che il concessionario sottoponga all'esame della C.P.V. anche una specifica proposta tecnica, contenente le misure da adottarsi in caso di emergenza (piano di esodo) in quanto, trattandosi di manifestazioni diverse da quelle sportive da svolgersi presso un impianto sportivo all'aperto di superficie lorda superiore a 10.000 mq., è d'obbligo l'esame preventivo della C.P.V. per la prescrizione del servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco, come previsto dal DM 22.02:1996 n. 261.

Solo a fronte di tale percorso e, constatata ulteriormente in sito la correttezza degli interventi eseguiti, sarà possibile procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale, consentendo anche lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in un ambito generale di impianto sportivo agibile.

Si rileva, a margine, che per lo svolgimento di analoga attività fieristica "Mercanti per un giorno" presso il Lingotto, viene seguito il medesimo iter procedurale sopra descritto da parte della C.P.V., che, nell'ambito di un 'edificio dotato di agibilità tecnica rilasciata dalla stessa C.P.V., prescrive una ulteriore attività di vigilanza obbligatoria da parte dei Vigili del Fuoco, definendo la composizione della squadra minima di addetti alle emergenze durante tutto lo svolgimento della manifestazione fieristica. Gli uffici sono quindi ora in attesa che il concessionario proceda secondo quanto sopraenunciato.

Come Le ho già anticipato, sono disponibile ad effettuare una Commissione in merito al tema in oggetto.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE  
Emanuele DURANTE

